



COLLEGAMENTO

SIULP FL@SH

LE NOTIZIE SOTTO IL RIFLETTORE IN BREVE



DECRETO LEGGE “SICUREZZA” PRIME RIFLESSIONI SUL COSIDDETTO SCUDO PENALE. Tanto rumore per nulla? Forse qualche topolino dalla montagna uscirà

Con il Decreto Legge approvato lo scorso fine settimana dal Consiglio dei Ministri è stata introdotta una deroga all’iscrizione nel registro degli indagati per ovviare a quello che in gergo corrente viene qualificato come atto dovuto.

Il pur apprezzabile intendimento sotteso all’emanazione di questa modifica, l’applicazione della quale non sarà limitata ai soli operatori delle forze di polizia come in un primo tempo era stato ventilato, venendo così rimossi i dubbi intorno alla potenziale lesione di presidi costituzionali, ad un primo, sommario esame non pare poter dispiegare effetti particolarmente significativi. Vediamo il perché.

L’evidenza di cause di giustificazione e l’annotazione modello separato

L’art. 12 del D.L. integra l’art. 335 cpp con il nuovo comma 1-bis.1., a tenore del quale, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il P.M. procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo.

Questo diverso modello per le annotazioni preliminari, che si affiancherà all’ordinario registro degli indagati, dovrà (art. 13 del D.L.), essere adottato con decreto del Ministro della Giustizia entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.

La facoltà di prendere parte agli accertamenti tecnici irripetibili

Recependo le osservazioni che il Siulp aveva svolto in occasione della presentazione dell’Atto Camera 2845, proposta di legge superata

SOMMARIO

- DECRETO LEGGE “SICUREZZA” PRIME RIFLESSIONI SUL COSIDDETTO SCUDO PENALE. Tanto rumore per nulla? Forse qualche topolino dalla montagna uscirà
- Porto di armi senza licenza per il personale delle forze di Polizia
- Pensioni: nel cedolino di marzo taglio IRPEF e arretrati
- Reparti Volo della Polizia di Stato: tutela dei diritti professionali del personale specializzato. Richiesta di intervento su prassi limitative in materia di mobilità e partecipazione ai corsi di formazione
- Mobilità del personale del ruolo ordinario dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Revoca istanze
- Bonus fibra 2026
- Accesso agli atti di un concorso pubblico
- Illegittima l’esclusione della messa alla prova dell’imputato minorenne per i delitti di violenza sessuale nei casi di minore gravità



dall'odierna novella, il D.L. ha esteso le facoltà defensionali previste per l'indagato alla persona il cui nome sia stato annotato nel nuovo modello. In questo modo anche chi, sussistendo l'evidenza delle cause di giustificazione, non è stato iscritto nel registro degli indagati, potrà partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili di cui all'art. 360 c.p.p.

L'alleggerimento della posizione dell'annotato e/o non indagato che dir si voglia rimane invero sul piano della mera apparenza. Perché infatti, ricordato che l'art. 360, co. 3 cpp, stabilisce che i periti e i difensori delle parti hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve, rinunciare ad avvalersi delle rispettive competenze tecniche espone al rischio di far consolidare quanto accertato in assenza del contraddittorio dei propri esperti.

L'irrisolto problema dell'anticipo delle spese legali

In altre parole, essere o meno formalmente indagato non è destinato a sgravare l'interessato dal dover comunque anticipare cospicue somme per i compensi dei professionisti che lo assistono. Ed allora si ripropone la tuttora irrisolta questione della farraginosità di un sistema, quello per l'erogazione degli anticipi, che rappresenta il principale assillo con cui si confronta chi per ragioni di servizio viene coinvolto in fatti che assumono potenziale rilevanza penale.

Si è persa l'occasione di esautorare l'Avvocatura dello Stato dalla potestà di esprimere il parere preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti per accogliere le relative istanze. Una procedura che, secondo quanto restituisce il nostro osservatorio, oltre a richiedere tempi burocratici di svariati mesi prima che le somme siano corrisposte all'interessato, registra anche una elevata percentuale di dinieghi, ampiamente superiore al numero di operatori che in esito al processo vedono accertata la loro estraneità alle imputazioni. Segnale evidente dei restrittivi canoni di valutazione dell'ente erariale preposto.

Di tal che il carico economico che grava sugli interessati non è stato minimamente alleggerito, così vanificando gli effetti della riforma dell'art. 335 cpp. Va comunque preso atto che, opportunamente, l'art. 14 dell'odierno D.L. riconosce il rimborso delle spese legali di cui all'art. 22 del D.L. 48 del 2025 (fino a 10 mila euro per ciascun grado di giudizio) anche a chi le abbia sostenute per effetto dell'annotazione nel nuovo modello di registro, così superando le probabili argomentazioni che potevano essere eccepite in sede amministrativa per negarne il ristoro.

L'indicazione dei termini entro cui il P.M. deve chiedere l'archiviazione

Particolarmente interessante è, invece, la scansione dei termini entro i quali il P.M. sarà tenuto a condurre le attività di indagine in presenza di evidenti cause di giustificazione, quelle che per l'appunto comportano la diversa annotazione nel registro parallelo che per praticità potremmo definire anche "dei diversamente indagati".

Una scelta che cerca di rimediare alle abnormi dilatazioni dei tempi processuali che sottopongono gli operatori delle forze di polizia indagati a compressioni della sfera professionale e, non di meno, a soffocanti afflizioni morali prima di poter veder definita la posizione processuale che, come accade nella stragrande maggioranza dei casi, vedrà accertata l'estraneità alle accuse.

Va tuttavia segnalato come la mancata indicazione della perentorietà di tali termini, e le conseguenze per l'eventuale mancato rispetto degli stessi, impone di trattare della questione con un adeguato margine di cautela. Ciò detto, secondo quanto dispone il nuovo art. 335 *quinquies*, il sistema può essere schematizzato come segue:

- 1) La prima ipotesi è che, oltre ad essere evidente la sussistenza di cause di giustificazione, i fatti risultino non controversi e non si ravveda l'esigenza di disporre accertamenti tecnici. In questo caso il P.M. deve chiedere l'archiviazione entro 30 giorni dal momento in cui ha iscritto il nome della persona nel nuovo modello delle annotazioni.
- 2) Se invece ritiene di non poter prescindere da accertamenti, ivi compresi quelli ex art. 360 cpp, il P.M. è tenuto a provvedere entro 120 giorni dall'annotazione nel modello annotati, ed entro i 30



giorni successivi deve determinarsi in merito alla richiesta di archiviazione. È implicito che in caso contrario, dove cioè ritenga di non poter chiedere l'archiviazione, non potrà far altro che provvedere all'iscrizione nel registro degli indagati e proseguire le indagini preliminari secondo l'ordinario percorso del codice di rito.

3) Da ultimo si prevede che non vi sia alternativa all'iscrizione nel registro degli indagati nel caso in cui si renda necessario procedere all'incidente probatorio, che ad ogni effetto è un'anticipazione del dibattimento processuale.

Vedremo con la concreta applicazione di queste novità se, all'atto pratico, lo stimolo acceleratorio testé schematizzato sarà recepito secondo l'auspicio dell'organo legiferante, o se invece andrà ad aumentare l'elenco delle buone intenzioni che non riescono a tradursi in concreti risultati.

Le irrisolte ricadute sullo sviluppo di carriera

In via di prima approssimazione si può affermare senza tema di smentita che questo intervento normativo interesserà un limitatissimo numero di operatori delle forze di polizia, essenzialmente quelli coinvolti in fatti di cronaca che suscitano risonanza mediatica nell'opinione pubblica.

La rigida struttura della norma che inquadra la figura ibrida del "diversamente indagato" presuppone, come abbiamo visto, l'evidenza che il suo operato sia riconducibile al tassativo elenco codicistico delle cause di giustificazione. Il che lascia scoperta la generalità delle fattispecie in conseguenza delle quali gli operatori vengono assoggettati ad un procedimento penale come indagati *sic et simpliciter*.

Dunque, non solo la coperta fornita alla categoria è decisamente corta, ma pure non offre protezione per tutta quella serie di effetti collaterali che si riverberano sulla carriera del personale in divisa che ha la sventura di ricevere un avviso di garanzia. Cui di prassi è associata l'assegnazione ad altro e meno gratificante - sia dal punto di vista professionale che retributivo - incarico, la mancata ammissione agli scrutini per l'avanzamento alle qualifiche superiori o alle procedure concorsuali per la promozione ai ruoli superiori e, non da ultimo, la non remota possibilità di un trasferimento d'ufficio a diversa sede di servizio per salvaguardare l'immagine e l'autorevolezza dell'Amministrazione di appartenenza.

Ricadute che non sono minimamente entrate nel dibattito in corso perché non sono in grado di suscitare nel comune sentire dell'opinione pubblica e degli interpreti della politica un sufficiente gradiente emotivo.

Chi pensa sia possibile ignorare questi temi non ha le idee chiare su quale sia lo stato della frustrazione che soffrono le donne e gli uomini chiamati ad assicurare la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica, e trascura colpevolmente le conseguenze del pericoloso logoramento dello spirito di sacrificio che attraversa le fila dei servitori dello Stato.

Non sarà con qualche pannicello caldo, quale quello dell'etichetta ibrida che verrà da oggi in avanti applicata a chi avrà la fortuna di poter sorreggere la propria difesa con l'evidenza dell'impossibilità di aver diversamente (re)agito, che si potrà recuperare la notevole distanza che separa i bisogni delle forze di polizia dalla sensibilità della politica e delle istituzioni. Sarà bene che se ne tenga conto, magari già nei lavori parlamentari prodromici alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza che siamo a commentare.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nello materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT



Porto di armi senza licenza per il personale delle forze di Polizia



Con la [circolare prot. 0004627 del 5 febbraio 2026](#), il Dipartimento della P.S. ha fornito le prime indicazioni applicative in ordine alle previsioni dell'articolo 28 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito nella legge 9 giugno 2025 n. 80, in vigore dal 10 giugno 2025, che, al comma 1, autorizza ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza le armi previste dall'articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-TULPS, di cui al R.D. n. 773 del 1931, quando non sono in servizio; e al successivo comma 2 prevede l'adozione di un regolamento

per rendere operativa la previsione del precedente comma.

La circolare precisa che nelle more dell'intervento regolamentare e fatti salvi ulteriori sviluppi normativi, è possibile riconoscere l'immediata applicabilità del comma 1 dell'articolo 28 in questione, con alcune precisazioni.

Per quel che concerne i destinatari dell'autorizzazione a portare, fuori dal servizio, un'arma anche diversa da quella assegnata in dotazione, questi sono gli agenti di P.S. delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge n. 121 del 1981 per i quali la necessità di "dimostrare il bisogno" di portare fuori servizio armi diverse da quelle di cui sono già dotati, richiesta dall'art. 42 del TULPS, viene superata dalla presunzione legale dell'"esigenza di autotutela", posta dall'art. 28 del D.L. n. 48/2025.

Tale esigenza conduce a ritenere che il porto fuori servizio di un'arma diversa da quella d'ordinanza è stato concepito dal Legislatore in termini sia di ampliamento della "copertura" degli agenti di P.S., in chiave di autotutela, che di rafforzamento della loro "capacità operativa".

Alla stregua di tale ricostruzione, la circolare chiarisce che il campo di applicazione del menzionato articolo 28 del D.L. n. 48/2025 comprende, oltre che gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia, anche gli agenti di P.S. dei Corpi e servizi di polizia locale, riconosciuti dal Prefetto e dotati dell'arma d'ordinanza ai sensi della normativa vigente (v. in particolare, Part. 5 della legge-quadro n. 65/1986 e il D.M. n. 145 del 1987).

A quest'ultimo riguardo, la circolare osserva che la qualità di agente di pubblica sicurezza del personale di polizia locale, le relative funzioni (compresa quella ausiliaria di P.S.) e il porto dell'arma - anche fuori servizio - assegnata in dotazione, sono ancorati, per espresso dettato normativo e consolidato indirizzo giurisprudenziale, al territorio dell'Ente di appartenenza, salvi i casi di missioni, operazioni o servizi "esterni" svolti armati a termini di legge e di regolamento.

La circolare, inoltre, chiarisce che per effetto della norma di cui all'art. 28 del D.L. n. 48/2025, gli agenti di pubblica sicurezza delle Forze di polizia e delle Polizie locali possono acquistare le armi previste dall'art. 42 TULPS senza bisogno di particolari titoli autorizzativi attraverso la semplice esibizione della tessera personale rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, attestante lo status in forza del quale si applica lo speciale regime in materia di armi. Allorquando la predetta tessera personale, con particolare riferimento al personale della polizia locale, non contenesse le informazioni attestanti il possesso della qualità di agente di P.S. e l'avvenuta dotazione dell'arma d'ordinanza, all'atto dell'acquisto dell'arma comune sarà necessario che l'interessato dimostri, mediante idonea documentazione rilasciata dall'ente di appartenenza, di essere nelle condizioni previste della legge.

Al riguardo, le armi "portabili" dagli agenti di P.S. ai sensi dell'art. 28, diverse da quelle d'ordinanza, sono soggette a forme di comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza che deve essere nelle condizioni di avere immediata conoscenza delle persone che detengono armi e dei luoghi in cui le stesse



sono detenute, anche ai fini di procedere, in ogni momento, ad eventuali controlli, nell'ambito dei compiti attribuiti per la conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La comunicazione della materiale disponibilità di un'arma ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 48/2025 va effettuata secondo le modalità di cui all'art. 38 TULPS, ai fini del conseguente inserimento nel CED interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Resta ferma la disciplina sul numero di armi comuni - tre - di cui è consentita la detenzione.

Rimangono cogenti il divieto, posto dall'art. 35, comma 5, del TULPS, di vendere o in qualsiasi altro modo cedere le armi in discorso a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore, e gli obblighi di comunicazione in caso di cessione tra privati delle stesse armi, ricavabili dal combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 1274 del 1956, 35 del TULPS e 58 del relativo Regolamento.

Infine, nei casi di destituzione, di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio degli agenti di pubblica sicurezza individuati dall'art. 28, di perdita - per il personale della polizia locale - della relativa qualità di p.s. ai sensi dell'art. 5 della legge-quadro del 1986, o comunque di provvedimenti ablativi dell'arma di ordinanza dei predetti agenti, si ritiene che tali vicende siano suscettibili di avere ripercussioni, oltre che sul porto dell'arma in dotazione, anche su quello fuori servizio dell'arma "privata" di cui all'art. 42 TULPS, venendo in tali ipotesi a interrompersi, a sospendersi ovvero a rimodularsi in senso restrittivo il sinallagma tra l'Amministrazione e il dipendente agente di P.S., con la possibilità che non trovi più giustificazione la prevista franchigia per il porto d'armi senza licenza fuori servizio.

Pensioni: nel cedolino di marzo taglio IRPEF e arretrati



L'INPS ha confermato che il prossimo mese verranno applicate le aliquote IRPEF ridotte (dal 35% al 33%) previste dalla legge di bilancio e, soprattutto, verranno corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio. Inoltre, per gli over 70 con la pensione minima scatteranno le nuove maggiorazioni sociali con la extra rivalutazione.

Come già anticipato su queste stesse pagine, il ricalcolo fiscale premia soprattutto chi ha assegni medio-alti, mentre per le minime l'incremento è legato a limiti di età e reddito stringenti.

La manovra 2026 (commi 3 e 4 della legge 199/2025) ha abbassato l'aliquota del secondo scaglione dal 35% al 33% per la fascia tra 28.000 e 50.000 euro. In pratica, se la

pensione lorda annua rientra in questa fascia di reddito, o in una più alta, a marzo la ritenuta fiscale sarà più leggera. Secondo le stime dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), il risparmio massimo (circa 260 euro annui, ovvero una ventina di euro al mese) va a chi supera i 48-50 mila euro. Per chi sta appena sopra i 28 mila euro, l'effetto è quasi impercettibile. Il beneficio medio per i pensionati è intorno ai 55 euro.

Oltre alle tasse ridotte, a marzo si sbloccano anche gli incrementi per le pensioni più basse previsti dal comma 179 della manovra. Scatta infatti l'aumento della maggiorazione sociale per gli over 70 e gli invalidi civili totali. L'importo extra passa da 8 a 20 euro al mese. Anche in questo caso vale la regola del conguaglio: a marzo sarà corrisposta la mensilità aggiornata più gli arretrati da inizio anno. Per verificare l'importo esatto, dal 20-22 febbraio sarà possibile scaricare il cedolino INPS online direttamente dall'area riservata del portale INPS o controllarlo tramite il fascicolo previdenziale.



Reparti Volo della Polizia di Stato: tutela dei diritti professionali del personale specializzato. Richiesta di intervento su prassi limitative in materia di mobilità e partecipazione ai corsi di formazione



Si riporta il testo della risposta del Dipartimento della P.S. alla nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 18 novembre 2025, già pubblicata [sul n. 48/2025](#) di questo notiziario:

"Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, si partecipano gli elementi informativi forniti dalla Direzione Centrale Per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le

Politiche del personale della Polizia di Stato.

Il personale aeronavigante (piloti e specialisti) frequenta dei corsi iniziali di formazione della durata variabile da 12 a 24 mesi, a seconda delle specifiche abilitazioni. Successivamente, gli stessi vengono assegnati ai Reparti Volo territoriali e conseguono il pronto impiego con un ulteriore percorso addestrativo pari circa alla durata di un anno e mezzo.

Solo al termine di 5 anni dal conseguimento del pronto impiego il personale aeronavigante può essere trasferito, seguendo la graduatoria prevista per la sede di destinazione. Tale vincolo risulta necessario in quanto è solo a seguito di tale abilitazione che il personale specializzato può essere impiegato operativamente con adeguatezza e sicurezza.

È stato precisato che non si registrano casi in cui sia stato espresso parere negativo in uscita dal settore aereo né risulta sussistente una prassi per la quale è allungato il vincolo temporale della permanenza in un Reparto Volo fino a 20/25 anni. Inoltre, le richieste di ripianamento dell'organico risultano necessarie a fronte delle limitate risorse a disposizione del settore aereo, il cui personale necessita di anni di formazione e addestramento prima di poter essere impiegabile.

Per ciò che concerne la carenza di nuovi corsi, è stato sottolineato che sono stati organizzati 11 corsi per piloti e 5 per specialisti negli ultimi cinque anni, che consentiranno nel tempo di arginare la nota carenza di personale specializzato nel settore aeronautico.

Con riferimento alle richieste di partecipazione ai corsi di formazione, è stato riferito, infine, che viene data priorità ai corsi inerenti la specialità, tenendo in debita considerazione il contemperamento tra l'interesse soggettivo dell'istante e le necessità operative di settore, fermo restando che in alcune circostanze la mancata ammissione al corso discende direttamente dal bando che disciplina le selezioni per le qualificazioni/specializzazioni, che prevede, quale causa di esclusione, il possesso di un titolo professionale.

Per completezza, si aggiunge che la predetta Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato ha evidenziato che, nell'ambito della movimentazione ordinaria, il trasferimento del personale specializzato viene disposto dopo aver acquisito sia parere dell'Ufficio di appartenenza (C.d. parere di 1 livello) sia quello della competente articolazione centrale di riferimento (C.d. parere di 2 livello) che, nel caso in esame è, appunto, il Servizio reparti speciali; pertanto, la mobilità del personale dei Reparti Volo viene effettuata di concerto con il competente Servizio, che indica il personale da trasferire, tenendo conto dei pareri espressi."




Mobilità del personale del ruolo ordinario dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Revoca istanze



Con [nota prot. n. 001021 del 12 febbraio 2026](#), la DAGEP informa il personale del ruolo ordinario dei sovrintendenti della Polizia di Stato che il Portale mobilità sarà aperto dal 16 al 22 febbraio 2026, al fine di consentire ai dipendenti interessati di poter procedere alla revoca dell'istanza di trasferimento precedentemente formulata.

La piattaforma permetterà, quale unica opzione, la revoca integrale della domanda e, pertanto, non saranno possibili revoche parziali e nuovi inserimenti.

Bonus fibra 2026



Il Bonus Fibra 2026 si inserisce all'interno di una strategia più ampia delineata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che promuove interventi tecnici che permetteranno di portare la fibra ottica dall'esterno degli edifici direttamente all'interno delle singole abitazioni per facilitare l'accesso alla banda ultra-larga per circa un milione e mezzo di cittadini su tutto il territorio nazionale.

Si tratta del cosiddetto cablaggio verticale che consente di realizzare una connessione FTTH (Fiber To The Home), letteralmente "fibra fino a casa".

Il bonus coprirà almeno parzialmente le spese necessarie per installare i cavi in fibra ottica che partono dall'esterno di un edificio, salgono verticalmente dal piano terra verso i piani superiori e raggiungono le singole unità abitative.

Il voucher avrà un valore massimo di 200 euro e, secondo le informazioni disponibili fino a questo momento, non sarà vincolato a limiti ISEE prestabiliti. Questo significa che potenzialmente tutti i cittadini italiani potranno accedere al beneficio, indipendentemente dal reddito familiare, salvo eventuali precisazioni che potrebbero arrivare con la pubblicazione dei criteri definitivi. Si stima che, oltre a un milione e mezzo di privati cittadini, anche circa 35mila imprese sparse sul territorio nazionale potranno beneficiare delle misure previste dal piano complessivo di digitalizzazione.

Il bonus dovrebbe seguire lo stesso schema dei voucher connettività nel senso che sarà sufficiente rivolgersi direttamente agli operatori del settore delle telecomunicazioni, che applicheranno il voucher sotto forma di sconto immediato sul costo totale dei lavori di installazione.

Chi desidera portare la fibra ottica nella propria abitazione potrà concordare l'intervento con l'operatore scelto e vedere ridotto il costo finale grazie all'applicazione automatica del bonus. Non ci saranno quindi anticipi da recuperare successivamente o rimborsi da attendere, ma un abbattimento diretto della spesa al momento del pagamento.

Un capitolo particolarmente significativo riguarda i Comuni sotto i 50mila abitanti, che riceveranno complessivamente 35 milioni di euro per digitalizzare le infrastrutture locali, coinvolgendo circa 4.300 amministrazioni comunali.



Accesso agli atti di un concorso pubblico



Il diritto di visionare gli atti di un concorso pubblico, sancito in via generale dalla legge (Legge 7 agosto 1990, n. 241), consente ai cittadini di verificare la correttezza, l'imparzialità e l'efficienza delle determinazioni concorsuali. Per poter esercitare questo diritto è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti che si vogliono consultare (art. 22, Legge 241/1990) e al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio che la semplice partecipazione a una procedura di selezione pubblica conferisce al candidato una posizione giuridica "qualificata". Questo significa che il concorrente, anche se non idoneo o non vincitore, è

portatore di un interesse meritevole di tutela (Consiglio di Stato, ordinanza n. 2673 del 2012).

L'interesse a conoscere gli atti del procedimento concorsuale è considerato un bene autonomo, a prescindere dalla volontà o dalla possibilità di avviare un ricorso al tribunale (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 11262 del 2009). L'amministrazione, quindi, non può negare l'accesso sostenendo che il richiedente non avrebbe comunque possibilità di vincere un eventuale giudizio (T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza n. 861 del 2013).

L'accesso non si limita ai verbali della commissione e al proprio elaborato. Un candidato ha il diritto di esaminare un'ampia gamma di documenti per poter effettuare una valutazione comparativa completa e verificare la regolarità dell'intera procedura. Per questo motivo, la privacy degli altri concorrenti non può essere usata come scudo per negare l'accesso, in quanto non è considerata un interesse prevalente rispetto all'esigenza di trasparenza (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sentenza n. 1010 del 2022).

Concretamente, è possibile chiedere di visionare e ottenere copia:

- degli elaborati delle prove scritte di tutti gli altri candidati, in particolare di quelli che sono risultati idonei o vincitori (T.A.R. Puglia – Bari, sentenza n. 962 del 2012);
- dei verbali della commissione esaminatrice, incluse le griglie di valutazione e i criteri di attribuzione dei punteggi, per capire come la commissione ha operato (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021);
- delle domande di partecipazione e i documenti allegati dagli altri concorrenti, come i curricula o i titoli presentati per ottenere punteggi aggiuntivi o beneficiare di riserve di posti (T.A.R. Lazio – Roma, ordinanza n. 7436 del 2013);
- nei concorsi più moderni gestiti da software, si può arrivare a chiedere l'accesso all'algoritmo o al codice sorgente utilizzato per la correzione automatizzata delle prove o per la stesura della graduatoria (T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 4091 del 2023).

L'ordinamento, tuttavia, non ammette un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione con la conseguenza che l'istanza di accesso non può essere finalizzata a verificare l'intera attività di un ente senza un obiettivo preciso. Il bene tutelato è dunque solo il proprio interesse specifico di partecipante al concorso (Consiglio di Stato, sentenza n. 5515 del 2013). Una richiesta formulata in modo vago, come "tutti gli atti del concorso", potrebbe essere legittimamente respinta (T.A.R. Puglia – Bari, sentenza n. 962 del 2012).

L'interesse del candidato deve, inoltre, essere strettamente collegato agli atti che chiede di visionare. Ad esempio, un concorrente che non ha superato la prova preselettiva potrebbe non avere un interesse diretto e concreto a visionare i verbali della successiva prova orale, a cui non ha partecipato. La giurisprudenza, in alcuni casi, ha limitato l'accesso ai soli elaborati dei candidati



che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello del richiedente, ritenendo insussistente l'interesse a visionare le prove di chi ha ottenuto un risultato peggiore (T.A.R. Marche – Ancona, ordinanza n. 652 del 2025). Infine, è bene ricordare che si può accedere solo a documenti già esistenti e in possesso dell'amministrazione. Non si può pretendere che l'ente crei nuovi documenti o elabori dati appositamente per soddisfare la richiesta del cittadino (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021).

Per esercitare concretamente il diritto di accesso è necessario presentare una domanda formale all'amministrazione che ha bandito il concorso. La richiesta, come previsto dalla legge (art. 25, Legge 241/1990), deve essere motivata, anche se la motivazione può semplicemente consistere nel richiamo alla propria posizione di partecipante alla procedura selettiva. È fondamentale essere il più specifici possibile nell'indicare i documenti che si desidera consultare.

La richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso l'ufficio protocollo dell'ente. L'amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere.

Le difficoltà organizzative dell'ente, come la mole di documenti da estrarre, soprattutto nell'era digitale, non sono più considerate una valida giustificazione per negare l'accesso (Consiglio di Stato, sentenza n. 451 del 2021), a meno che la richiesta non sia palesemente irragionevole o pretestuosa.

Nei casi in cui sia stato esercitato il "diritto di accesso" ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/90, con esito negativo (rifiuto espresso o tacito della P.A.) si possono intraprendere due strade alternative: il ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente oppure chiedere "al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione".

L'art. 25 prosegue affermando che "qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente".

Il ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dunque, è possibile solo per quelle richieste di accesso da effettuare nei confronti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato."

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

**PRESTITI
ESCLUSIVI
PER TUTTI
GLI ISCRITTI**

**FINO AL
28 FEBBRAIO
2026**

**Clicca
e Scopri**



Illegittima l'esclusione della messa alla prova dell'imputato minorenne per i delitti di violenza sessuale nei casi di minore gravità



Con la sentenza numero 203 depositata il 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale del comma 5-bis dell'articolo 28 del d.P.R. numero 448 del 1988, introdotto in sede di conversione del decreto-legge numero 123 del 2023 (c.d. decreto Caivano), a tenore del quale non è consentita la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenne quando si procede per violenza sessuale aggravata (ovvero per omicidio o rapina, sempre in forme aggravate); questioni sollevate dai Giudici dell'udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e Bari.

Innanzitutto, la Corte ha ritenuto non censurabile, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, la scelta del legislatore di escludere la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale, «reati certamente gravi, spesso commessi, come nella specie, da minori in danno di minori».

Pur ribadito che per il minore «la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza», e che quindi permane «una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell'adulto e quella del minore», la Corte ha rilevato come, anche nel diritto penale minorile, «non possa negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversione processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto».

La norma censurata è stata invece giudicata sproporzionata nella parte in cui esclude la messa alla prova dell'imputato minorenne anche quando la violenza sessuale rientra nei «casi di minore gravità» per i quali l'articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale stabilisce una circostanza attenuante a effetto speciale.

L'esclusione della messa alla prova anche in tali ipotesi «frustra in modo manifestamente irragionevole la ratio posta a fondamento della circostanza attenuante in parola», ovvero assecondare la differente gravità delle specifiche condotte, tramite «la possibilità di diminuire la pena in misura particolarmente significativa, ossia fino a due terzi».

L'irragionevolezza è resa manifesta dal rilievo che «a tale significativo riconoscimento della minore gravità del fatto a livello penale sostanziale non corrisponde un'adeguata, diversa considerazione della stessa condotta con riguardo all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova».

La Corte ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale del comma 5-bis dell'articolo 28 suddetto nella parte in cui non esclude i casi di minore gravità.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- [06/02 - Conferimento premi di studio - Anno 2026](#)
- [09/02 - Indicazioni applicative Vittime usura e di ordinamento penitenziario](#)
- [10/02 - Premi Polizia di Stato: lordi, con tasse e contributi a carico agente](#)
- [10/02 - Selezione personale 25° Corso di specializzazione per "Tiratore scelto"](#)
- [10/02 - Compenso per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato - Proroga limiti mensili in vigore](#)
- [10/02 - Selezione di personale per la frequenza del corso di addestramento U.O.P.I](#)
- [12/02 - EUROPOL 2026-SNE-335 DESIGNAZIONE DI PERSONALE](#)
- [12/02 - Mobilità del personale del ruolo ordinario dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Revoca istanze](#)
- [12/02 - Progetto Polizia di Stato GALUP srl Pasqua 2026](#)